



Seduta del

22 agosto 2023

Comunicato il

29 agosto 2023

Protocollo n.

678/2023

Incarico di frazione UDC

concernente la distanza minima di pale eoliche (primo firmatario Grass)

Risposta del Governo

La procedura per il piano direttore è parte integrante della pianificazione secondo il diritto federale vigente. I diritti dei cittadini non vengono minati con questa procedura. In questa prima tappa di pianificazione non vengono ancora stabilite utilizzazioni generalmente vincolanti. Ciò avviene solo a livello di pianificazione dell'utilizzazione. In questo ambito vi sono diritti di partecipazione e una protezione giuridica completa. Se nel piano direttore mancano potenziali utilizzazioni future, non possono essere previste nel piano delle utilizzazioni. Nel Piano direttore «Energia» vengono definite solo ubicazioni "idonee" per l'energia eolica. Dapprima i comuni e infine gli aventi diritto di voto stabiliscono nelle basi in materia di pianificazione locale, anche in considerazione di distanze, se un impianto può essere realizzato. Inoltre per gli impianti è necessaria anche una licenza edilizia.

A livello federale sono state inoltrate anche mozioni in merito a distanze minime. Una del 2017 (curia vista 17.3473) è stata respinta, una del 2022 (curia vista 22.4491) non è ancora stata trattata (il Consiglio federale chiede di respingerla). Da un lato, il Governo ha comprensione per le richieste delle firmatarie e dei firmatari a favore della protezione della popolazione contro gli effetti nocivi reali o presunti di impianti eolici. Dall'altro lato vi sono gli interessi nazionali rilevanti nei confronti di una produzione di corrente elettrica da fonti non fossili, in particolare nel semestre invernale. Per proteggere i diversi interessi, oggi esiste già un'elevata densità normativa che deve essere rispettata e che fa in modo che le distanze degli impianti eolici vengano stabilite correttamente nel singolo caso in virtù delle caratteristiche locali e degli interessi da considerare.

In linea di principio i comuni sono liberi di prevedere nelle loro pianificazioni locali disposizioni in materia di distanze minime adeguate alla situazione. Da parte del Tribunale federale, una valutazione è avvenuta con la decisione 1C_149/2021 del 25 agosto 2022. Esso è giunto alla conclusione che l'autorizzazione (cantonale) di un ordinamento edilizio comunale con distanze minime di 500 metri (per impianti con un'altezza del mozzo superiore a 50 metri) non potrebbe essere negata ai fini della protezione della popolazione. Un rifiuto potrebbe avvenire solo se (in considerazione del

diritto sovraordinato) l'autorizzazione non ha alcuna possibilità di applicazione e quindi sarebbe destinata fin dall'inizio a rimanere lettera morta. Ciò non sarebbe il caso nella presente situazione, siccome potrebbe essere possibile che questa regola possa trovare applicazione nel quadro di una pianificazione concreta. L'applicazione di questa norma sulla distanza (a protezione della popolazione) non andrebbe esclusa a priori. La norma andrebbe considerata concretamente nel quadro della ponderazione degli interessi completa. Ciò significa in fin dei conti che le distanze comunali (generalmente) sono sì possibili, tuttavia non sarebbero valide in ogni caso e in modo assoluto bensì verrebbero in ultima analisi esaminate nel singolo caso nel quadro della ponderazione globale degli interessi. In un caso sarebbero conformi al diritto federale, nell'altro non lo sarebbero. Più le prescrizioni sulle distanze sono severe e più rilevanti sono gli interessi, meno applicabili sarebbero le prescrizioni e viceversa.

Le distanze minime cantonali sarebbero per contro (ancora) più problematiche dal punto di vista giuridico e inoltre né efficaci né opportune. Gli enti di pianificazione sono i comuni. In considerazione del fatto che la ponderazione degli interessi è determinante anche per quanto concerne le distanze e va svolta in particolare nel quadro della pianificazione dell'utilizzazione, ma non può avvenire a livello cantonale nel quadro di una norma rigida, l'imposizione rispettivamente l'applicabilità di una direttiva cantonale sulle distanze sarebbe data al massimo solo in casi singoli. La direttiva potrebbe quindi essere applicata nel quadro dell'approvazione di pianificazioni locali solo se dalla ponderazione degli interessi conforme al diritto risulta che queste distanze andrebbero rispettate come minimo. Inoltre la conformità al diritto federale di una norma cantonale rigida e valida in modo assoluto sarebbe discutibile, siccome, conformemente alla sentenza del Tribunale federale citata, la conformità al diritto federale viene valutata secondo altri principi rispetto alla possibilità di approvazione (cantonale) di una norma comunale nella pianificazione del territorio.

Di conseguenza le ulteriori regolamentazioni in aggiunta al diritto federale in vigore, se auspicate, devono giustamente essere incluse nelle basi della pianificazione locale comunale, rispettando le riserve citate. Regolamentazioni a livello cantonale non sarebbero né opportune, né efficaci.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico di frazione in oggetto.



In nome del Governo

Il Presidente:

Peter Peyer

Il Cancelliere:

Daniel Spadin